

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta unica comunale. – Introduzione dell'art. 28-ter e modifica dell'art. 29.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e le successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione 2019-2021, approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 22.12.2018, che, nella Sezione operativa, alla Missione 1 - Programma 4, ha stabilito di procedere alla *"istituzione del cosiddetto "baratto amministrativo" (art. 190 D.lgs 50/2016) prevedendo, per via regolamentare, la sperimentazione della possibilità, per i cittadini singoli o associati individuati in relazione a precisi ambiti territoriali, di svolgere progetti di manutenzione e abbellimento di aree pubbliche e interventi di decoro urbano, con il riconoscimento di riduzioni di tributi comunali corrispondenti al tipo di attività svolta"*;

RICHIAMATO altresì il Documento unico di programmazione 2020-2022 che riconferma il suddetto obiettivo dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che, per l'istituzione del c.d. "baratto amministrativo", si procederà attraverso l'approvazione di uno specifico regolamento disciplinante la materia, nei suoi vari aspetti, mentre, per quanto riguarda l'introduzione di un'agevolazione della Tassa sui rifiuti a favore dei contribuenti che svolgeranno i progetti di pubblica utilità rientranti nella fattispecie, è necessario prevedere idonea disciplina tributaria nel Regolamento sull'Imposta unica comunale;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 secondo cui: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del [...] decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

VISTA la proposta di introduzione dell'art. 28-ter e di modifica dell'art. 29 del Regolamento, relativi ad agevolazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) la cui copertura finanziaria deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa stessa (allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTA la Relazione istruttoria in data 31.10.2019 (prot. Ente n. 111156 del 31.10.2019) del Funzionario responsabile del tributo della S.E.PI. S.p.A., società cui sono state esternalizzate le funzioni di gestione e riscossione della Tassa sui rifiuti (allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto);

DATO ATTO che la presente deliberazione è coerente, per quanto concerne gli effetti finanziari, con la proposta di deliberazione consiliare (id. 1868164) relativa all'approvazione del Piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2020 nonché con lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione della G.C. n. 185 del 31.10.2019;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente salvo il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate secondo cui, in particolare, *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*) che sancisce, fra l'altro, i principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità, efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate, e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, di approvare le suddette modifiche regolamentari, avendone riscontrato la rispondenza alle disposizioni di legge e la coerenza con gli atti di programmazione generale dell'Ente;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende sulla base dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche del Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC) riportate nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione si applicano dal 1 gennaio 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), quale soggetto gestore delle componenti dell'Imposta unica comunale, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.